

Programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale.

Art. 24 L.R. n. 31 del 24 dicembre 2008.

LINEE GUIDA

per l'attuazione dell'azione: "Accompagnamento all'uscita dei beneficiari del Programma di Promozione della Cittadinanza Solidale", di cui alla D.G.R. n. 923/2009.

Premessa

La Regione Basilicata, allo scopo di armonizzare il passaggio dall'attuale Programma di Promozione della Cittadinanza Solidale al nuovo Programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale, ha previsto due azioni:

- n. 1. **Azione di accompagnamento** all'uscita dal Programma di Promozione della Cittadinanza Solidale;
- n. 2. **Avvio del Programma** regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale.

Le seguenti linee guida disciplinano l'attuazione **dell'Azione n.1.**

Art. 1) Natura e finalità dell'azione

1. La Regione Basilicata, attraverso la definizione dell'azione n.1 "**Azione di accompagnamento** all'uscita dal Programma di Promozione della Cittadinanza Solidale" del "Programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale ai sensi dell'art. 24 L.R. n. 31 del 24 dicembre 2008", realizza interventi e servizi di cittadinanza sociale quali misure universali e selettive di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali delle persone appartenenti a nuclei familiari esposte al rischio della marginalità sociale ed impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento.
2. Gli interventi previsti dalla presente azione rappresentano strumenti di politica attiva e comprendono sussidi monetari di integrazione del reddito e programmi di intervento, strettamente correlati all'obiettivo di perseguimento dell'integrazione sociale e dell'autonomia economica delle persone destinatarie e dei relativi nuclei familiari.

Art. 2) Durata e obiettivi

1. Gli interventi, di cui al precedente art. 1, rivestono carattere sperimentale di durata predeterminata ed avranno termine il 31 Dicembre 2009.

2. Gli obiettivi che l'azione di accompagnamento persegue sono:

- a) evitare un perentorio venir meno del sostegno, non solo economico, a chi è stato beneficiario del “*Programma di Promozione della Cittadinanza Solidale*”, di cui alla L.R. n.03/05;
- b) garantire ai beneficiari, in parziale continuità con le attività realizzate nel periodo di attuazione del Programma di Promozione della Cittadinanza Solidale, strumenti di sostegno orientati al potenziamento dell'autonomia personale e ad un ulteriore sviluppo delle competenze e dei saperi.

Art. 3) Requisiti di accesso

1. L'accesso ai servizi ed alle prestazioni della presente azione è riservato ai cittadini beneficiari del Programma di “*Promozione della Cittadinanza Solidale*” che, al 28 novembre 2008, data di chiusura del Programma ai sensi della D.G.R. 1578 del 07/10/2008, hanno maturato il diritto al sostegno monetario integrativo riferito all'ultimo mese di attuazione del programma medesimo e, a pena di esclusione, che diano disponibilità immediata a partecipare agli interventi previsti dal successivo art. 6.
2. Il mantenimento della residenza in un Comune della Regione Basilicata per tutta la durata della presente Azione.
3. Si considerano altresì “*residenti*” le persone senza fissa dimora, domiciliate per tutta la durata della presente Azione in uno dei Comuni della Regione Basilicata o nate in Basilicata e per i quali l'abitualità è attestata dal sindaco del Comune competente.
4. Non possono beneficiare della presente Azione i beneficiari del Programma di “*Promozione della Cittadinanza Solidale*” per i quali è stato definito il procedimento di risoluzione del “*contratto di inserimento*” previsto dal predetto programma.

Art. 4) Esoneri

1. La disponibilità immediata non è richiesta nei seguenti casi:
 - a) per coloro che sono già impegnati in un programma di recupero scolastico o di formazione professionale, fino alla fine di detto programma;
 - b) per coloro che attendono alla cura di figli in età inferiore a tre anni o di persone con handicap in situazione di gravità accertato ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104;
 - c) per coloro che sono impegnati in programmi di mantenimento o recupero terapeutico, incompatibile con l'attività lavorativa, condizione questa accertata dalla struttura sanitaria che ne cura la riabilitazione (SERT competente territorialmente);
 - d) per coloro che presentano patologie di natura psico-fisica, acclerate da idonea documentazione medico-sanitaria rilasciata dalle strutture sanitarie pubbliche abilitate che ne rendano incompatibile la partecipazione alle attività del programma;

- e) per coloro che sono nell'impossibilità di partecipare ai progetti individualizzati perché sottoposti a misure limitative della libertà personale in quanto sottoposti a misure custodiali, essendo inoccupati.

I soggetti di cui sopra sono tenuti a presentare apposita documentazione che certifichi l'esistenza di detti requisiti e la data in cui prevedibilmente cesseranno.

Art. 5) Criteri di determinazione e modalità di erogazione del contributo monetario mensile

1. Il contributo monetario integrativo è di natura mensile, è corrisposto dalla Regione Basilicata ai beneficiari in maniera fissa e predeterminata, ed è pari ai due terzi del valore del contributo erogato al medesimo beneficiario per l'ultimo mese di vigenza del "*Programma di Promozione della Cittadinanza Solidale*", di cui alla L.R. n.03/05.
2. Condizione per l'erogazione del contributo mensile, fatti salvi i casi di esonero, è la partecipazione del beneficiario agli interventi ed ai servizi di cui al presente articolo e seguenti, per un durata di 40 ore per ogni mese solare. Un ammontare di ore mensili inferiore a quanto precedentemente previsto, comporta la perdita definitiva del diritto al contributo monetario integrativo per il mese di riferimento.
3. Il sostegno monetario integrativo viene erogato sotto forma di assegno mensile non trasferibile intestato al beneficiario. La liquidazione avviene di norma su base mensile e con cadenza mensile. Il primo assegno sarà erogato entro il 60°giorno dalla data di stipula del contratto.
4. L'erogazione di tale contributo viene interrotta nel caso in cui il beneficiario, o un altro componente della famiglia, stipuli un contratto di lavoro.
5. Il contributo monetario integrativo non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed è equiparato ai fini fiscali alla pensione sociale di cui all'art. 26 della legge n. 153/1969 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6) Interventi e servizi di cittadinanza sociale

1. L'azione di accompagnamento prevede l'attivazione dei seguenti interventi e servizi:
 - a. **Interventi e servizi di coesione sociale**, attuati attraverso la formula dei laboratori di tipo motivazionale e relazionale mirati all'attivazione ed all'*empowerment* dei beneficiari.
 - b. **Interventi e servizi di inclusione lavorativa**, attuati attraverso:
 - i. l'attivazione di voucher individuali, indirizzati ai beneficiari occupabili o disponibili ad avviare attività di autoimpiego;
 - ii. l'ammissione a finanziamento delle imprese che manifestano l'intenzione di assumere un beneficiario, già collocate nelle graduatorie di riferimento del programma "*Generazioni verso il lavoro*";
 - iii. la previsione di priorità per l'accesso ai benefici delle azioni previste dal PO FSE Basilicata 2007-2013.

- c. **Interventi e servizi di counseling individuale**, attuati dalle Province attraverso le proprie strutture e servizi; sono rivolti ai beneficiari che hanno sviluppato un potenziale di autonomia sufficiente a percorrere azioni individualizzate finalizzate all'inserimento ed alla ricerca attiva di opportunità di inserimento.
2. La partecipazione agli interventi di cui al precedente punti b. del comma 1., comporta la fuoriuscita dal programma.

Art. 7) Contratti d'inserimento

1. L'accesso ai benefici di cui alla presente Azione viene regolato attraverso un contratto di inserimento tra il beneficiario e, ove necessario, gli altri componenti maggiori del nucleo familiare ed il Comune di residenza in cui sono definiti:
 - a. i bisogni del nucleo familiare;
 - b. gli interventi ed i servizi ai quali il beneficiario può accedere;
 - c. gli impegni assunti dalle parti con l'ipotesi di revoca in caso di inadempimenti;
 - d. la durata del contratto;
 - e. l'entità mensile e complessiva del contributo monetario integrativo.
2. Nel definire il contratto di inserimento, il Comune opera in modo da avere le maggiori garanzie che il trasferimento monetario sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di povertà. In particolare, qualora sussistano situazioni di conflitti familiari o inabilità o inaffidabilità nella gestione monetaria accertate dai servizi sociali del Comune, la prestazione può essere erogata a persona appartenente al nucleo familiare diversa dal beneficiario che, sentiti tutti gli altri componenti del nucleo familiare e a giudizio dei servizi sociali del Comune, maggiormente garantisca l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare.
3. Il contratto di inserimento specificherà che, laddove il beneficiario non potesse più prendere parte agli interventi di cui al precedente articolo 6 nel periodo di vigenza del contratto medesimo, per sopraggiunte cause di esonero previste dal precedente art. 4 o di decesso, non potrà essere sostituito da altro membro della famiglia. In tali casi la famiglia continuerà a ricevere il contributo economico mensile per il periodo di vigenza dell'Azione.

Art. 8) Compiti delle Amministrazioni Comunali

1. Ai singoli Comuni compete:
 - a) l'individuazione del responsabile dei contratti di inserimento;
 - b) la comunicazione dell'elenco dei contratti sottoscritti al competente servizio dell'Amministrazione Provinciale per l'attivazione degli interventi e dei servizi di cittadinanza sociale;
 - c) l'attivazione degli interventi socio-sanitari, attuati di concerto con le Aziende Sanitarie Locali, nonché le funzioni amministrative inerenti l'erogazione dei servizi e delle prestazioni della rete regionale integrata di cui alla L.R. n. 4/07.

- d) il monitoraggio e la valutazione del singolo contratto di inserimento.
2. I Comuni cooperano con le Amministrazioni provinciali nell'attuazione degli **Interventi e servizi di coesione sociale** programmati.

Art. 9) Compiti delle amministrazioni Provinciali

1. Le Amministrazioni Provinciali curano l'organizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi di cittadinanza sociale previsti dalle presenti linee guida, avvalendosi delle Agenzie provinciali per la formazione professionale, l'orientamento e l'impiego di cui all'art.16 della L.R. 11 dicembre 2003 n.33 e dei Centri per l'Impiego e dei Centri per l'Impiego.
2. Gli interventi ed i servizi di cittadinanza sociale specificati dalle presenti linee guida rientrano nell'ambito delle Linee di Intervento e delle relative risorse finanziarie già previste dall'Intesa Interistituzionale tra la Regione Basilicata e le Province di Matera e di Potenza, di cui alla D.G.R. n. 31 del 13 gennaio 2009, sottoscritta in data 20 gennaio 2009.
3. In particolare i Centri per l'Impiego si impegnano a comunicare all'Amministrazione comunale competente l'avvenuta stipula di un contratto di lavoro da parte di un beneficiario, o di un componente del nucleo, dal momento che tale prerogativa interrompe con decorrenza immediata l'erogazione del contributo monetario integrativo mensile.

Art. 10) Funzioni della Regione

1. La Regione adotta tutte le misure utili alla regolare e proficua attuazione della presente azione, sovrintendendo allo svolgimento delle funzioni attribuite agli enti locali e predisponendo adeguati strumenti di conoscenza e di controllo.
2. La Regione assicura ai Comuni il supporto, l'assistenza tecnica e l'accompagnamento nella fase di attuazione della azione.

Art. 11) Accertamenti e verifiche

1. La Regione Basilicata effettua i controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dai beneficiari. A tal fine la Regione Basilicata si avvarrà del Protocollo di Intesa già sottoscritto con il Comando Regionale della Guardia di Finanza ai fini del coordinamento dei controlli e lo scambio di informazioni relative alla effettiva situazione reddituale e patrimoniale dei beneficiari degli interventi del presente programma.
2. Fatte salve le eventuali conseguenze di natura penale o civile, i beneficiari che, a seguito dei controlli, risulteranno privi dei requisiti stabiliti dall'art.3 decadranno dal beneficio ed incorreranno nell'obbligo di restituire le somme eventualmente già percepite, con la maggiorazione degli interessi legali.

Art. 12) Norma transitoria

1. Per quanto non previsto dalle presenti linee guida si farà riferimento alle norme ed ai principi ispiratori della Legge Regione Basilicata 14 febbraio 2007 n. 4.
2. Il contributo monetario mensile, con riguardo al solo mese di Maggio 2009, sarà corrisposto ai beneficiari avendo in considerazione le attività d'informazione sulle attività del programma volte alla stipula del contratto d'inserimento.